REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 18/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26352 del registro di segreteria, proposto dal sig. *OMISSIS* nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, C.F. *OMISSIS*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Elisabetta Mura (C.F. MRULBT6 6R47B354X pec b.mura @legalmail.it) presso il cui studio, sito in Cagliari, via Pasquale Cugia n. 1, è elettivamente domiciliato, contro:

- Istituto Nazionale di Previdenza sociale (gestione ex I.N.P.D.A.P.) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, Roma;

- Istituto Nazionale di Previdenza sociale (gestione ex I.N.P.D.A.P.) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, viale Diaz n. 35, Cagliari.

Udito, nella pubblica udienza del 20 gennaio 2026, l'Avvocato Elisabetta MURA nell'interesse del ricorrente.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

con atto depositato in data 14 maggio 2025, il signor *OMISSIS* ha presentato ricorso per l'ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna n. 18 del 21.12.2023 depositata il 24.01.2024, non notificata e passata in giudicato.

Formale atto di diffida ad adempiere è stato notificato all'INPS, Direzione Provinciale di Cagliari, via pec in data 17.03.2025.

Nel ricorso si chiede di ordinare all'NPS di dare esatta ottemperanza alla sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Sardegna n. 18/2024, provvedendo a emettere, anche direttamente l'ordine di adempimento; con vittoria di spese e onorari di giudizio.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Marina OLLA e Alessandro DOA con memoria difensiva depositata in Segreteria in data 8 gennaio 2026, con la quale ha rappresentato di aver dato attuazione alla sentenza, rimborsando le somme trattenute, con il rateo di giugno 2025. Ha, quindi, chiesto, previo breve rinvio al fine di verificare la positiva conclusione del procedimento, di dichiarare cessata la materia del contendere, liquidando le spese come per legge.

All'udienza del 20 gennaio 2026, l'Avvocato MURA ha dato atto del corretto adempimento, depositando copia del libretto sul quale sono state accreditate le somme dovute, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con condanna dell'INPS alle spese.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.

Alla luce del principio della soccombenza virtuale (con cui la Suprema Corte di Cassazione ha, a più riprese, affermato che tale è la fondatezza dell'iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha

determinato la cessazione della materia del contendere), si deve, comunque, condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.

Infatti, è documentato in atti come l'Istituto previdenziale abbia atteso il deposito del ricorso per provvedere al pagamento di quanto dovuto al sig. *OMISSIS*.

In base al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite si liquidano, quindi, in favore del ricorrente come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro mille.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 20 gennaio 2026.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 27/01/2026

Il Dirigente
f.to digitalmente P.Carrus